

Bruxelles, 20 dicembre 2018
(OR. en)

15845/18

UD 345
DELECT 198
PREP-BXT 68

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 9094 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.12.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 9094 final.

All.: C(2018) 9094 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2018
C(2018) 9094 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Questo significa che, se il trattato sul recesso¹ non è ratificato, il diritto primario e secondario dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 (la "data del recesso"). Il Regno Unito diverrà allora un paese terzo.

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU), coerentemente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice, in conformità all'articolo 290 del TFUE. La Commissione ha pertanto esercitato questi poteri adottando il 28 luglio 2015 il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione. Con tale regolamento delegato la Commissione, in virtù dei poteri ad essa delegati, ha stabilito disposizioni generali di applicazione per integrare il codice, allo scopo di consentirne un'applicazione chiara e corretta.

Nel caso in cui l'accordo sul recesso non sia ratificato, a decorrere dalla data del recesso le merci che giungono nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito saranno soggette all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata e le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione destinate al Regno Unito saranno soggette all'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro un termine che consenta un tempo sufficiente affinché le amministrazioni doganali degli Stati membri effettuino le opportune analisi dei rischi ai fini della sicurezza rispettivamente prima dell'entrata delle merci e prima della partenza delle merci, senza causare gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.

Attualmente, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione sono stabiliti termini specifici per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza per i movimenti dei carichi fra il territorio doganale dell'Unione e qualsiasi porto del Mare del Nord. Una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo, si dovrebbero applicare gli stessi termini per le merci trasportate per via marittima in provenienza da o a destinazione dei porti del Regno Unito non situati sul Mare del Nord. Pertanto il presente atto delegato estende l'applicazione dei termini stabiliti per i porti del Mare del Nord a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man.

La comunicazione della Commissione dal titolo "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza"² illustra le misure d'emergenza di cui prevede l'adozione nel caso in cui alla data del recesso non entri in vigore alcun accordo sul recesso. In detta comunicazione la Commissione presenta le azioni ritenute necessarie, rammentando che in una fase successiva potrebbero essere necessari ulteriori interventi.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha invitato a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in

¹ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf.

² COM(2018) 880 final del 13.11.2018.

considerazione tutti gli esiti possibili. Il presente atto fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione sta adottando in risposta a questo appello.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha consultato gli Stati membri per iscritto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è contenuta nelle deleghe di potere di cui all'articolo 131, lettera b), e all'articolo 265, lettera a), del codice.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Principio di proporzionalità

Sotto il profilo della proporzionalità, il presente regolamento rispetta i limiti del conferimento di potere concesso dai colegislatori e riguarda soltanto gli elementi intesi ad adeguare più efficacemente le disposizioni giuridiche vigenti alle esigenze della pratica quotidiana delle autorità doganali e degli operatori economici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Poiché il presente regolamento mira unicamente ad adeguare le disposizioni vigenti del regolamento delegato (UE) 2015/2446 agli obiettivi stabiliti in previsione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e del suo divenire un paese terzo e poiché non si contemplano modifiche sostanziali, il presente regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione³, in particolare l'articolo 131, lettera b) e l'articolo 265, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine.
- (2) Una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo e in assenza di accordo sul recesso, le merci che giungono nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito saranno soggette all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata e le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione destinate al Regno Unito saranno soggette all'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro un termine che consenta un tempo sufficiente affinché le amministrazioni doganali degli Stati membri effettuino le opportune analisi dei rischi ai fini della sicurezza rispettivamente prima dell'entrata delle merci e prima della partenza delle merci, senza causare gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.
- (3) Attualmente, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446⁴ sono stabiliti termini specifici per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza per i movimenti dei carichi fra il territorio doganale dell'Unione e qualsiasi porto del Mare del Nord. Una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo, si dovrebbero applicare gli stessi termini per le merci trasportate per via marittima in provenienza da o a destinazione dei porti del Regno Unito non situati sul Mare del Nord. Pertanto i termini stabiliti per i porti del Mare del Nord dovrebbero applicarsi a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man.

³ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, salvo nel caso in cui sia entrato in vigore entro tale data l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- (1) all'articolo 105, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
- "vi) tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Normanne e dell'isola di Man;"
- (2) all'articolo 244, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- "ii) per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell'Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento non si applica tuttavia se l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER